



Data **17 APR. 2019** Protocollo N° **155487** Class: **11400**

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Modalità di indicazione della destinazione dei rifiuti. Indirizzi operativi.**

Alle Province del Veneto ed alla Città
Metropolitana di Venezia - Settori Ambiente

All'ARPAV – Direzione Generale

Alla Confederazione degli industriali del Veneto

Alla Confartigianato Veneto

La corretta indicazione del destino dei rifiuti e le conseguenti modalità di trattamento continuano a costituire materia di discussione sia tra gli operatori del settore sia tra gli Enti di controllo e le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di gestione di rifiuti.

Alla luce di quanto sopra, con la presente, si intendono fornire opportune indicazioni che consentano, nell'ambito dei principi cardine della normativa, di prevenire o risolvere le principali problematiche di carattere interpretativo ed agevolare così l'operatività delle aziende in un quadro di certezza amministrativa e normativa.

Innanzitutto preme rammentare che, ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 il produttore iniziale del rifiuto o altro detentore conserva, in linea generale, la responsabilità della corretta gestione dello stesso per l'intera filiera di trattamento; a tal fine, anche la corretta classificazione del rifiuto non può che essere ricondotta al produttore del rifiuto, come si evince dalle disposizioni di cui agli artt. 183, co.1, lett bb) e 190 del medesimo decreto legislativo in tema di deposito temporaneo e registrazioni obbligatorie.

In particolare, così come chiarito nel parere del Ministero dell'Ambiente del 28.09.2012 (che si allega alla presente), il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e deve considerare, in primo luogo, la gerarchia¹ stabilita dalla stessa normativa e tradotta a livello nazionale nell'art. 179, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. **Tale gerarchia deve essere applicata già dal produttore nel momento in cui decide a quale "filiera" destinare il rifiuto.** Ciò detto, viene comunque riconosciuta la possibilità di avviare a recupero un rifiuto precedentemente indirizzato alla filiera dello smaltimento, qualora si prospetti una soluzione più favorevole dal punto di vista ambientale; tale ipotesi deve tuttavia costituire "l'eccezione" e deve essere supportata da documentazione tecnica giustificativa che spieghi le ragioni della diversa destinazione a recupero.

¹ Si riporta testualmente il testo del comma in questione:

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;*
- b) preparazione per il riutilizzo;*
- c) riciclaggio;*
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) smaltimento.*

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



giunta regionale

Il Ministero ha altresì chiarito che, qualora il passaggio dalla filiera dello smaltimento a quella del recupero non costituisce l'eccezionalità, è necessario adeguare l'autorizzazione dell'impianto al fine di soddisfare le nuove esigenze. Le relative casistiche sono molteplici e non facilmente determinabili a priori. Tra queste va senz'altro menzionata la fattispecie di un rifiuto di per sé non recuperabile ma che sottoposto ad alcune specifiche operazioni di trattamento (per es. deferrizzazione, cernita, etc..) può di fatto generare frazioni di rifiuto, di norma quantitativamente meno rilevanti, che a tutti gli effetti risultano avviabili al definitivo recupero. Altro caso generale, per nulla infrequente, è quello in cui il rifiuto, per carenze o limitazioni nell'offerta gestionale del mercato regionale o nazionale, sia indirizzato dal produttore alla filiera di smaltimento ma che in realtà potrebbe trovare opportunità di recupero in impianti ubicati al di fuori del territorio nazionale, qualora si verificano in tal senso favorevoli condizioni logistiche ed economiche.

Può accadere infine, anche se più raramente, che anche un rifiuto avviato alla filiera del recupero, possa ad un certo punto non trovare sbocco alcuno nel relativo mercato, rendendo di fatto del tutto impraticabile l'attuazione della corretta indicazione fornita dal produttore/detentore del rifiuto.

In definitiva si ritiene che il passaggio dalla filiera dello smaltimento a quella del recupero, o viceversa, possa avvenire:

- **in casi del tutto eccezionali, per limitate e specifiche partite di rifiuti:** in questi casi non c'è bisogno di alcuna modifica autorizzativa ma i Gestori hanno l'obbligo di raccogliere e tenere a disposizione degli Enti di controllo tutta la documentazione atta a giustificare il cambio nella destinazione del rifiuto, nonché a garantire - sempre e comunque - la tracciabilità dello stesso dalla sua origine fino al suo definitivo recupero/smaltimento, utilizzando al riguardo il riquadro annotazioni del registro di carico/scarico.
- **in casi in cui tale eventualità non costituisce l'eccezionalità, ma comunque per rifiuti e/o trattamenti specifici:** in questi casi è necessario che l'Autorità competente, caso per caso, - su motivata e documentata istanza del Gestore - valuti le condizioni per le quali può avvenire detto passaggio e modifichi conseguentemente l'autorizzazione.

Da ultimo preme evidenziare che i Gestori degli impianti di trattamento hanno l'obbligo di verificare - prima del ricevimento in impianto - la correttezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal produttore in merito ai propri rifiuti anche al fine dell'individuazione del destino finale; di talché, eventuali errori commessi dal produttore devono essere di norma individuati e corretti nella fase di contrattazione preliminare ai conferimenti.

I presenti indirizzi operativi potranno essere rivisti ed aggiornati sulla base di specifiche indicazioni e direttive ministeriali, ovvero sulla base di diverse valutazioni e/o sopravvenute esigenze di carattere tecnico - ambientale rappresentate dagli Enti in indirizzo.

Si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Direttore d'AREA
- dott. Nicola Dell'Acqua -

Direzione Ambiente
Il Direttore
Ing. Luigi Fortunato

U.O. Cielo dei Rifiuti
Il Direttore ad interim
Dott. Paolo Campaci

La PO incaricata: ing. Diego De Caprio

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Roma, _____

N. _____ MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Risposta al Foglio del _____ REGISTRO UFFICIALE - USCITA
N. _____ Prot. 0023726 - 28/09/2012 - TRI-VI

Prot. N. _____ Allegati _____

REGIONE VENETO

Segreteria Regionale all'Ambiente

Dott. Alessandro Benassi

Calle Priuli - Cannaregio, 99

30121 VENEZIA

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità di recupero per rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento.-

Con nota prot. 363807 del 7 agosto 2012 codesta Amministrazione sottopone allo scrivente Ministero un quesito relativo al fatto che: "Nella vigenza della norma di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. n 152/2006, che individua come D8 il "trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12", tale disposizione possa intendersi superata dal principio della gerarchia di cui all'articolo 179 del D.lgs. n 152/2006, nell'ipotesi in cui l'impianto di spedizione, autorizzato ad effettuare operazioni preliminari D8, sia privo di espressa autorizzazione ad effettuare anche operazioni preliminari di recupero, così da poter scegliere di avviare il rifiuto D8 a recupero finale".

In precedenza codesta Amministrazione ha presentato quesiti analoghi che la scrivente Direzione ha a sua volta sottoposto alla Commissione europea, in considerazione anche dei risvolti comunitari dei quesiti stessi.

In data 20 gennaio 2012, con nota prot.1501/TRI/DI/VI, questo Ministero ha trasmesso a codesta Regione la risposta con la quale la Commissione europea ha chiarito che il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali della Direttiva 2008/98/CE e deve considerare, in primo luogo, la gerarchia stabilita dall'articolo 4 della stessa Direttiva; tale gerarchia deve essere applicata già dal produttore nel momento in cui decide a quale "filiera" destinare il rifiuto. La Commissione ha altresì precisato che la possibilità di avviare al recupero un rifiuto precedentemente indirizzato alla "filiera" dello smaltimento, qualora si prospetti una soluzione più favorevole dal punto di vista ambientale. Tale ultima ipotesi deve, tuttavia, costituire l'eccezione e deve essere supportata da documentazione tecnica giustificativa che spieghi le ragioni della diversa destinazione al recupero.

Per quanto sopra detto, se il passaggio dalla "filiera" dello smaltimento a quella del recupero non costituisce l'eccezionalità, è necessario adeguare l'autorizzazione dell'impianto al fine di soddisfare le nuove esigenze.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Maurizio Pernice)

[Firma]

2151912001011217